

Il *princeps* romano fra autocrazia e magistratura. Una cronaca del X Collegio CEDANT

di Patrizia Arena

Dal 9 al 27 gennaio ha avuto luogo a Pavia, presso l’Almo Collegio Borromeo, il Decimo Collegio di Diritto romano, organizzato dal Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi, afferente all’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Il tema affrontato quest’anno è stato: “Il *princeps* romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo”.

Ventuno docenti, sia italiani sia stranieri, hanno presentato i loro contributi sul tema proposto, affrontandolo da vari punti di vista e, secondo la tradizione, quindici giovani studiosi di diversa nazionalità e formazione hanno assistito ai lavori in qualità di uditori. Nel pomeriggio del 9 gennaio si è tenuta la cerimonia di apertura del Collegio, particolarmente solenne perché proprio nel 2012 è caduto il decimo anniversario del Collegio. Ha aperto i lavori Angiolino Stella, rettore dell’Università di Pavia; sono intervenuti don Ernesto Maggi, rettore dell’Almo Collegio Borromeo, Ettore Dezza, preside della Facoltà di Giurisprudenza, Elisa Romano, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, e Dario Mantovani, direttore del CEDANT, ricordando l’eccellenza scientifica che da sempre contraddistingue i lavori e le pubblicazioni del CEDANT.

La prima sessione di lavori dedicata a “La storia degli studi” si è aperta con una lezione tenuta da Jean-Louis Ferrary (École Pratique des Hautes Études, Parigi) dal titolo *La natura e la periodizzazione del Principato, dai giuristi a Mommsen*. Lo studioso ha preso in esame l’interpretazione del Principato – magistratura, monarchia, monarchia assoluta – nella storia degli studi, dall’Umanesimo all’Ottocento. È partito da un esame preliminare di alcuni testi giuridici e letterari, tra cui quelli di Ulpiano relativi alla *Lex regia* e alla *solutio legibus*, la *Lex de imperio Vespasiani*, i passi di Cassio Dione concernenti i poteri di Augusto dal 27 al 23 a.C., ha proseguito con la storia degli studi nell’Umanesimo giuridico, rilevando che, in quel preciso momento storico, l’elemento di novità consisteva nel confronto delle fonti giuridiche con quelle letterarie: il testo di Aristotele con quello di Ulpiano sulla *solutio legibus* (G. Budé), il I libro degli *Annales* e il I libro delle *Historiae* di Tacito con il testo giuridico di Pomponio (U. Zasius), passi di Cassio Dione per confermare il testo di Ulpiano e, per la prima volta, la *Lex de imperio Vespasiani* per commentare i giuristi (A. Alciato). Poi è passato ad evidenziare le principali tendenze negli studi del Cinquecento: uso del testo della *Lex de imperio Vespasiani* solo da parte di un numero ristretto di studiosi, propensione ad accettare la let-

tura tradizionale del testo di Ulpiano, cioè *solutio legibus generale e lex regia* iniziale, inclinazione a ritenere che il testo di Ulpiano non fosse generale all'origine ma fosse stato travestito di una veste generale da Triboniano (Vacca, De Connat, Cujas, Agustín, Bodin). Successivamente ha passato in rassegna la produzione del Seicento e del Settecento, rilevando che il dibattito aveva il fine di stabilire se esistesse realmente una *Lex regia* e, se sì, quale ne fosse la datazione, se la tavola di bronzo della *Lex de imperio Vespasiani* fosse autentica o no. Ha evidenziato il successo marcato da J. F. Gronov nell'eliminazione della confusione esistente tra la *Lex regia* di cui parla Ulpiano e le *Leges regiae* dell'età monarchica, nonché il progresso ottenuto nello studio del Principato. Richiamando l'importanza della nascita di una storia globale dell'impero romano con Le Nain de Tillemont e la funzione dell'opera di G. Noodt come complemento-correzione di quella del Gronov, lo studioso si è soffermato in modo più puntuale nell'analisi dell'opera del Gravina del 1713, mettendone in rilievo i punti salienti, tra i quali l'affermazione che la tavola di bronzo della *Lex de imperio Vespasiani* fosse la vera interpretazione del passo di Ulpiano, la concezione del potere imperiale come accumulazione di poteri, con la *potestas* militare da una parte e la *potestas* civile dall'altra, l'idea che il senato fosse la fonte unica della legittimità del potere, e sottolineando come essa abbia dato un importante stimolo al dibattito contemporaneo (Campiani, Otto, Mascovius, Maffei, de la Blatterie). Ha proseguito la sua relazione con l'analisi dell'opera del Gibbon e della produzione ottocentesca (Merivale, Duruy, Hoeck), arrivando all'opera del Mommsen e lasciandone al professor Nippel la trattazione.

La giornata del 10 gennaio si è aperta con l'intervento di Wilfried Nippel (Humboldt-Universität zu Berlin) intitolato *Impianto e fortuna dello Staatsrecht di Th. Mommsen*. Lo studioso ha analizzato lo *Staatsrecht* nell'organizzazione dei contenuti e nel suo stile redazionale, nei suoi principi di analisi e nei suoi metodi, nella strutturazione delle note a piè di pagina con i criteri di scelta delle fonti e di citazione della produzione scientifica precedente e contemporanea. Commentando le introduzioni alle tre edizioni dell'opera ha messo in luce alcuni nuclei fondamentali: punti di continuità e di contrasto con l'*Handbuch der Römischen Alterthümer* di Becker e Maquardt, quali la ripresa delle categorie di *Staatsalterthümer* e di *Staatsverwaltung* sulle province, città, sistema finanziario e militare, sacerdozi; la volontà di non discutere concettualizzazioni alternative del diritto costituzionale romano né di entrare in discussione con la massa di dissertazioni specializzate su dettagli tecnici; la scelta di usare il modello dei manuali di diritto privato romano; la necessità di descrivere ogni istituzione sia nella sua peculiarità sia nella relazione con l'intero sistema.

Ha sottolineato come il Mommsen abbia presentato se stesso come l'unico architetto di un edificio che poteva essere chiamato propriamente *Römisches Staatsrecht*, perché basato su solidi pilastri, che erano le idee fondamentali del diritto pubblico romano, autoreferenziali dal punto di vista concettuale ma essenziali. È passato, poi, ad analizzare i cardini del suo sistema, *imperium*, *potestas*, sovranità popolare, diarchia, puntualizzando che è veramente difficile trovare delle spiegazioni precise sulle idee politiche e sullo sviluppo della costituzione romana. Nella

parte finale della relazione ha trattato della ricezione dello *Staatsrecht* nella produzione scientifica successiva, dalla critica di L. Lange del dogmatismo di Mommsen a quelle di essere troppo sistematico e non storico nell'approccio, all'impatto rivoluzionario sul genere tradizionale delle antichità, al parere del Momigliano, espresso in una recensione del 1949 all'opera di E. Meyer, secondo cui Mommsen errò, applicando i metodi degli studi contemporanei tedeschi sul diritto privato al diritto pubblico e codificando il diritto pubblico romano più di quanto non fecero i Romani stessi, ma «Mommsen cannot be replaced by people who are smaller than Mommsen».

Nella sessione pomeridiana Arnaldo Marcone (Università di Roma Tre) ha tenuto una lezione su *La prospettiva sociologica (dal Premerstein in poi) e l'apporto dei nuovi documenti*, nella quale lo studioso ha ricostruito le premesse esistenti, nella storiografia degli inizi del Novecento, per un'emancipazione dall'ombra del Mommsen e da quella che era stata prevalentemente una ricerca giuridica e costituzionale sul Principato. Ha messo in evidenza l'importanza sia dell'opera di M. Gelzer del 1912 sulla *nobilitas* romana sia del lavoro di Fr. Münzer del 1920 sull'aristocrazia romana e dei suoi studi sulle *gentes*. Ha sottolineato la svolta negli studi sul Principato segnata dall'opera di A. von Premerstein del 1937 per la valorizzazione delle basi sociali che avevano consentito la nascita della nuova forma istituzionale e per la rilevazione delle basi extracostituzionali del potere di Augusto, con il capo partito al centro di una vasta clientela. Lo studioso ha evidenziato come i tempi fossero ormai maturi per una svolta storiografica e come ciò fosse stato ben compreso dal Momigliano, nella sua introduzione alla traduzione italiana di *The Roman Revolution* di R. Syme.

Questi, infatti, rilevava che R. Syme aveva portato a compimento, in modo autonomo, l'interpretazione della politica augustea così iniziata, concretizzando la nozione di clientela ed evidenziando il ruolo del proletariato italico nella valutazione della *pars* di Augusto. Il relatore non ha mancato di richiamare, per inciso, il revisionismo delle relazioni di patronato che ha caratterizzato, negli ultimi decenni, la produzione scientifica, menzionando gli studi di R. Saller, di P. Brunt e un recentissimo contributo di A. Winterling con l'analisi del fenomeno della monopolizzazione degli strumenti di potere nell'ambito di un sistema in cui equestri e senatori erano perfettamente integrati. Ha individuato come altro momento di svolta nella storia degli studi gli scritti di A. Alföldi, a partire dagli anni Trenta, per la valorizzazione dei fattori di natura religiosa e di natura sociale, nel senso di una devozione delle grandi masse, che si sottrae ad una definizione giuridica e trova espressione nelle arti figurative, con un'attenzione precoce per *Die Macht der Bilder*. Lo studioso prospettava la necessità di una ricerca più approfondita sui simboli visibili del potere, anticipando le odierne ricerche (A. Fraschetti, E. Flaig) sulle modalità di apparizione del *princeps* dinanzi alle masse e sulle nuove relazioni tra imperatore e popolo nei momenti di contatto formalizzati e ritualizzati.

Mercoledì 11 gennaio ha aperto la seconda sessione dedicata a “Investitura, legalità, legittimità” Egon Flaig (Universität Rostock) con una relazione intitolata “*Acceptance* instead of “*Legitimacy*” – *The Problem of Usurpation*. Partendo dalla

tesi del Mommsen secondo la quale la nozione di legittimazione era completamente estranea al Principato romano e il Principato moriva con la morte di ogni imperatore, lo studioso ha sostenuto che può emergere una nuova teoria del Principato romano: la monarchia come forma di governo era legittimata, ma non l'imperatore; costui, invece, doveva essere “accettato”. Perciò ha ribadito la necessità di un nuovo termine, in luogo di legittimazione, per descrivere la peculiarità che gli imperatori romani normalmente regnavano con un indiscusso diritto a regnare, senza che ci fosse un'istituzione dotata di un diritto incontestabile a trasferire loro una valida legittimazione e qualificata a revocare loro il diritto a regnare secondo norme procedurali. Tale nozione è “accettazione” e l'ha definita come «il fatto che rilevanti settori di una comunità politica sostengono il governo di una specifica persona attraverso il loro consenso, implicito o esplicito».

Richiamando, inoltre, la «Veynian Revolution of the Roman History», ha ribadito il cambiamento apportato, già nel suo lavoro del 1992, nell'interpretazione del continuo processo di comunicazione tra imperatore e comunità, in cui tutti i gruppi confermavano il loro consenso attraverso comportamenti ritualizzati (*Konsensrituale*), con la sostituzione al triangolo di P. Veyne – imperatore, *plebs urbana*, senato – di un parallelogramma – imperatore, *plebs urbana*, senato, soldati. Il consenso di questi gruppi doveva sempre essere mantenuto dall'imperatore in un processo di negoziazione continua, particolarmente evidente nei *ludi*, perché la perdita di esso, anche da parte di uno solo di questi settori della comunità, avrebbe potuto provocare la destituzione. Lo studioso ha concluso appunto il suo intervento mostrando che cosa significasse, nell'impero romano, perdere l'accettazione attraverso la disamina di un caso concreto, quello dell'imperatore Galba, che, nell'arco di poche settimane, perse il consenso dei tre gruppi, avvalendosi delle testimonianze di Svetonio, Tacito, Plutarco.

Il giorno successivo ha continuato John Rich (University of Nottingham) con un intervento intitolato *I rituali del consenso*. La prima parte della relazione è cominciata con una definizione di consenso nel periodo del Principato come rituale per mezzo del quale un settore o vari settori della società esprimono il loro accordo e con un'analisi diacronica delle fonti in cui è presente tale termine, a partire da quelle numismatiche, come il *denarius* del 16 a.C. di Augusto con la legenda COMMUNI CONSENSU, a quelle epigrafiche come la *Tabula Siarensis*, a quelle letterarie come il Panegirico di Plinio, le *Historiae* di Tacito.

L'analisi è stata volta ad evidenziare quali gruppi sociali fossero coinvolti nell'espressione del consenso in ogni singolo episodio e in quali casi venissero annoverati anche gli dèi, a distinguere tra *plebs urbana* e *populus Romanus* nei vari contesti, a rilevare i tempi e le modalità di espressione del consenso da parte del senato, a mettere in rilievo il consenso dei militari espresso tramite la *salutatio imperatoria*. Nella seconda parte della relazione lo studioso si è occupato della sistematizzazione del Principato fatta da Augusto, facendo un'accurata analisi di come una monarchia diventi progressivamente istituzionale, partendo dalla posizione sostanzialmente autocratica di Ottaviano/Augusto nel periodo 28-27 a.C., attraverso il momento della *restituitio rei publicae* ed arrivando al Principato di Caligola. Si è soffermato in una disamina del periodo di rinnovamento dei comandi provinciali,

dal 27 a.C. al 13 d.C., mostrando come le varie fasi della politica estera di Augusto vadano interpretate in termini di compimento del compito di pacificazione assunto nel gennaio del 27 a.C. e in relazione al titolo di Augusto, sottolineando l'importanza cruciale dell'anno 8 a.C., con un altro rinnovamento decennale, in cui la divisione delle province era diventata effettivamente permanente. Il relatore ha analizzato, poi, una serie di rituali connessi con la politica di successione di Augusto e l'adozione di Gaio e Lucio, con l'attribuzione del titolo di *pater patriae*, con il conferimento della corona civica ed il suo utilizzo simbolico nei regni successivi a quello augusto, e in particolare il rituale di *adventus*, partendo dai precedenti di età repubblicana, soffermandosi sul periodo augusto e terminando con alcuni *adventus* post augustei.

Nel pomeriggio dello stesso 12 gennaio Dario Mantovani (Università di Pavia) ha affrontato il tema de *L'investitura del senato e del popolo: il problema della lex de imperio*. Lo studioso ha articolato il suo discorso in due parti, di cui la prima incentrata sull'analisi del testo della *Lex de imperio Vespasiani*, la seconda organizzata come un'ampia rassegna di varie fonti, utili a comprendere come tale legge sia stata interpretata dagli antichi. È partito dall'assunto che il testo si autodefinisce come *lex*, destinata ad essere *rogata*, è passato, poi, all'analisi delle varie clausole, nel loro contenuto e nella loro funzione, soffermandosi nella disamina dei *capita* che, nel conferimento dei poteri, si rifanno ad identiche attribuzioni a *principes* precedenti e dei *capita* che, invece, non menzionano predecessori (III, IV, VIII).

Attraverso l'analisi di numerosissime fonti letterarie, tra cui passi di Cicerone, Strabone, Cassio Dione, Svetonio, Tacito, e di fonti giuridiche e grazie al confronto sistematico tra esse ha rintracciato i precedenti anche per le clausole adespote ed è arrivato alla conclusione che le clausole volte a regolare gli effetti di un'attività del *princeps* (*capita* III, IV e VIII) non possono contenere la citazione dei precedenti in virtù del loro proprio contenuto. È passato, poi, alla ricostruzione della procedura per il conferimento dei poteri al *princeps* attraverso l'analisi di fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche, soffermandosi in particolare sui *Commentarii fratrum Arvalium* del 69 d.C. relativi all'ascesa di Otone: *dies imperii, comitia consularia, vota pro salute imperatoris, comitia tribuniciae potestatis, comitia sacerdotium, comitia pontificatus maximi*; ha dimostrato che tutti i poteri conferiti al *princeps* dal senato poi venivano portati al voto popolare e ha formulato l'ipotesi che la *lex de imperio* coincidesse con i *comitia tribuniciae potestatis*. Nell'ultima parte della relazione ha analizzato nel dettaglio quella che è la rappresentazione dal punto di vista costituzionale della posizione dell'imperatore fatta da Cassio Dione (53, 17-18), in quanto la sequenza delle cariche attribuite all'imperatore è pressoché identica a quella rintracciata del testo dei *Commentarii fratrum Arvalium*. Collegando quest'ultimo con un passo di Aristotele, *Pol. IV 14* (1297b, 35-1298a, 6) sulle tre funzioni principali presenti in ogni forma di governo, ha fatto emergere come per Cassio Dione il Principato romano fosse soltanto in apparenza una monarchia *ἐκ τῶν νόμων*.

Ha concluso la sessione, nella mattinata del 13 gennaio, John Scheid (Collège de France, Paris), con il suo intervento dedicato a *I fondamenti religiosi del potere imperiale*. La relazione è stata volta ad indagare se esista un fondamento religio-

so per il potere dell'imperatore attraverso un'analisi accurata di quegli elementi adatti a distinguere la posizione e la funzione dell'imperatore da quelle del magistrato, cioè riti, poteri religiosi e possibilità di azione religiosa, culto imperiale. Lo studioso, richiamando quel filone di studi tendente a riconoscere una base divina del potere imperiale (J. R. Fears, M. Clauss), ha sostenuto che, in realtà, nell'impero romano non aveva valore l'idea che gli dei dall'alto imponessero un imperatore o una forma di governo, almeno fino all'età costantiniana, perché essi non intervenivano negli atti istituzionali e il potere imperiale era sempre fondato su decisioni umane.

Ha richiamato anche l'altra corrente di studi che presenta il *princeps* come una forma pagana dell'imperatore di epoca cristiana, cioè un imperatore che governa in quanto pontefice massimo, in particolare l'opera di R. Stepper *Augustus et sacerdos. Untersuchungen zum römischen Kaiser als Priester*, che segue a sua volta la tesi di J. Carcopino, secondo la quale già l'elezione di Cesare come pontefice massimo avrebbe dato il fondamento di un potere autocrazico e assoluto nel modo tradizionale cristiano. Ha dimostrato, attraverso la lettura delle fonti, che in nessun caso si può parlare di un potere sacerdotale soprannazionale, espresso dal titolo e dalla funzione di pontefice massimo. Poi è passato ad esaminare la realtà del potere religioso che l'imperatore poteva detenere attraverso l'analisi di quelli che erano i poteri tradizionali del sacerdote romano in relazione alla politica. Esaminando fonti letterarie ed epigrafiche, ha desunto che l'accumulo dei sacerdoti nella persona dell'imperatore non significava affatto che egli potesse o volesse governare in quanto sacerdote né in quanto pontefice massimo, perché nessuno di essi aveva il minimo potere nel governare la città di Roma e poiché, nel contesto della costruzione dell'impero, i vari sacerdoti assunti dall'imperatore erano destinati a dare la prova della sua *pietas*. Infine, lo studioso è passato alla *vexata quaestio* del culto imperiale, sottolineando il suo disaccordo con l'interpretazione datane da Le Nain de Tillemont, sulla scia della patristica, e il fraintendimento operato dai moderni nell'assimilazione di questo culto ad una venerazione, come se l'imperatore fosse stato una divinità e tutto ciò che faceva fosse stato sacro. Ha precisato che molto spesso esso veniva dal basso delle città e non dall'alto di Roma, comportava molte forme, soprattutto nell'area ellenistica, dove si inseriva in una vecchia tradizione che attribuiva al *princeps* gli stessi onori che erano stati conferiti ai re ellenistici e, poi, ai governatori romani, poiché era l'unico modo di concettualizzare la realtà degli enormi poteri dell'imperatore attraverso i soli concetti che conoscevano, appunto quelli religiosi.

Lunedì 16 gennaio ha aperto la terza sessione dedicata a "Rappresentazioni del potere" François Chausson (Université de Paris I Panthéon Sorbonne), con una relazione dal titolo *L'autorappresentazione del potere: testi, iscrizioni e monete*. Lo studioso ha iniziato il suo intervento con una riflessione sul concetto di autorappresentazione del potere, sollevando dei dubbi sulla reale possibilità di poterne parlare correttamente per fonti letterarie, numismatiche, epigrafiche, se con essa si presuppone la nozione di un controllo dell'immagine da parte dell'imperatore o del suo *entourage* su questi tre vettori.

Dopo un'analisi di vari tipi monetali, ha sottolineato che per le monete si hanno ben pochi elementi per individuare se ci fosse un ruolo attivo e creativo, di iniziativa o di controllo, dell'imperatore nella scelta del repertorio iconografico e delle legende, nella zecca di Roma o nelle altre sotto il controllo imperiale, sia perché nelle fonti mancano riferimenti specifici a decisioni dell'imperatore riguardo a coniazioni di monete, sia perché devono essere tenute in considerazione anche le iniziative autonome delle comunità provinciali, che potevano esulare dalla volontà imperiale nel desiderio di rendere omaggi all'imperatore e alla sua famiglia. Per quanto concerne le iscrizioni, ha messo in rilievo che, per valutare se ci fosse autorappresentazione, si dovrebbero prendere in considerazione soltanto le dediche fatte dal *princeps* personalmente, cioè testi epigrafici in cui il suo nome è al nominativo, come dediche di monumenti secondo la tradizione repubblicana, dediche funerarie, dediche di templi a imperatori divinizzati da parte del successore.

Lo studioso si è, poi, soffermato a riflettere sui testi scritti dagli imperatori, poetici come nel caso di Nerone, Domiziano e Adriano, storico-eruditi come nel caso di Claudio e Adriano, filosofici come nel caso di Marco Aurelio, in quanto il *princeps* scrivendo compiva un'attività politica o almeno indicativa del suo modo di esercitare il potere. Non ha tralasciato la forma dell'autobiografia, citando Cesare, Augusto, Tiberio, Claudio, Vespasiano, Tito, Traiano, Adriano e Settimio Severo, per notare che si trattava di opere con una valenza politica più forte, in cui il principe connotava in modo particolare le sue imprese e il suo destino, imponendone una chiave interpretativa. Ma al contempo ha evidenziato che è problematico parlare di autorappresentazione per essi, perché non si ha un'idea precisa dei loro circuiti di circolazione né delle eventuali collaborazioni durante la redazione con l'*entourage* o con tecnici della composizione. Pertanto il relatore ha proposto di parlare di “espressione dei poteri” piuttosto che di autorappresentazione del potere, poiché il termine “espressione”, pur moderno, è più adatto al circuito di produzione e di fruizione dei testi antichi e il *princeps*, attraverso testi ed iscrizioni, esprime il suo potere, definendolo; inoltre, bisognerebbe tenere in considerazione la pluralità dei “poteri”, particolarmente evidente allorché si pensi alle titolature imperiali.

Il giorno successivo Paul Zanker (Scuola Normale Superiore di Pisa) ha affrontato il tema de *L'autorappresentazione del potere: immagini e ristrutturazione dello spazio pubblico*. Anch'egli ha iniziato con una precisazione sul concetto di autorappresentazione del potere, constatando che esso è problematico nell'utilizzo in relazione all'impero romano, sia perché in esso non esisteva un comitato di propaganda, legato ad un'autorità centrale, deputato a creare e a diffondere immagini per impressionare e condizionare il popolo, sia perché il patrimonio iconografico dell'arte imperiale si incrementava grazie a città, corporazioni, privati cittadini dedicanti, che sovente andavano oltre le intenzioni e la volontà del *princeps* e del suo *entourage*, ricambiando con omaggi, dediche di monumenti, adozioni di immagini precostituite i doni fatti dal *princeps* (*pace, prosperità, ludi, donativi, edifici pubblici ecc.*).

Ha indagato, poi, il messaggio della comunicazione simbolica nell'arte imperiale, cominciando con l'analisi della statuaria, passando alle ben note gemme

imperiali, finendo con i rilievi cosiddetti storici, con “le costruzioni per il popolo” e la *publica magnificentia*. Attraverso l’esame di gruppi di statue ha messo in luce un aspetto fondamentale di tale comunicazione, cioè che gli schemi del corpo e dell’abbigliamento esprimevano peculiari virtù e funzioni degli imperatori: la corazza era simbolo dell’attività militare; l’abito da viaggio indicava l’instancabile presenza del *princeps* nei territori dell’impero; la toga simboleggiava l’esercizio delle sue funzioni civili; la nudità o semi nudità eroica avvicinava gli imperatori al mondo degli dèi, senza indicare una divinizzazione dell’imperatore; la raffigurazione a cavallo, con il braccio destro sollevato, aveva una precisa relazione con la vittoria sui barbari con conseguente enfatizzazione delle qualità militari dell’imperatore e dei suoi meriti verso lo Stato. Lo studioso ha illustrato, poi, il carattere ideologico dell’arte romana attraverso l’analisi del Gran Cammeo di Francia e dei rilievi dell’*Ara Pacis*; di qui è passato all’esame dei grandi rilievi cosiddetti storici, per sottolineare come in essi ogni evento venga inserito in un ordine fisso ed immutabile, atto a garantire sicurezza ai cittadini, e come la successione degli eventi fosse in realtà una successione di rituali, che ben si imprimevano nelle menti degli spettatori. Ha ribadito, infatti, la necessità di includere nel discorso anche le “immagini viventi” che animavano i monumenti (porticati, templi dei Divi, Campo Marzio), di recente ristrutturazione o di nuova costruzione, in occasione delle grandi feste che li riguardavano e che ben presto erano state associate a giornate commemorative del *princeps* o a importanti avvenimenti della casa imperiale, pienne di suggestioni visive.

Mercoledì 18 gennaio Paolo Desideri (Università di Firenze) ha tenuto una lezione su *L’immagine del princeps nella tradizione letteraria greca*, aprendola anch’egli con una riflessione preliminare sul concetto di rappresentazione del potere. Ha precisato, infatti, che si tratta di un ambito tematico complesso, comprendente al suo interno tre concetti: autorappresentazione intesa come modo in cui l’imperatore intendesse presentarsi, più o meno intenzionalmente, particolarmente problematica nella sua accettazione; rappresentazione dell’imperatore e del suo potere fornita dagli scrittori pagani interessati al campo della politica, con una necessaria differenziazione tra la produzione in lingua latina e quella in lingua greca; immagine del *princeps* come personalità giuridica, come istanza dell’attività normativa. Oggetto specifico della sua relazione è stata l’analisi del ruolo dell’intellettuale nel creare il consenso intorno all’imperatore o nel minarlo, nel periodo intercorrente tra la dinastia flavia e il Principato di Traiano, perché, venendo meno i comizi, erano cambiati i canali della comunicazione usati abitualmente per influenzare la pubblica opinione e, all’interno di essi, avevano acquisito importanza gli intellettuali. L’efficacia di questo meccanismo del consenso si poggiava, infatti, sull’accordo con le élites delle città greche ed orientali e, proprio nel mondo greco, si sviluppò l’idea della preferibilità della forma di governo monarchica, cui gli intellettuali offrivano collaborazione, indicando le coordinate entro le quali doveva muoversi il buon sovrano, e cui erano pronti a contrapporsi, nel momento in cui il *princeps* si trasformasse in tiranno. Il tutto esemplificato dalla vicenda biografica e dai discorsi bitinici di Dione. Lo studioso è passato, poi, ad analizzare il concetto della *basileia* nei quattro discorsi *Sulla regalità* di Dione, definendoli

come un codice di comportamento e di autoregolamentazione di un uomo dotato di potere autocratico, e ha messo in rilievo alcuni punti nodali di questi discorsi: il ruolo fondamentale dell'intellettuale nell'educare il *princeps* (I e IV Discorso), attraverso l'esposizione del vero contenuto della *paideia*, dono di Zeus e comprensibile solo grazie all'intermediazione del filosofo, che spiega al principe la dimensione divina del suo potere e gli indica i suoi compiti; Zeus come modello e fonte di regalità, concetto ribadito attraverso la costante similitudine tra Zeus e l'imperatore, il cosmo e l'impero romano (I e IV Discorso); consegna dello scettro da Zeus al buon re, affinché egli abbia cura dei sudditi, proteggendoli dai nemici e garantendo loro la pace (I e III Discorso), perché appunto la cura dei sudditi e dell'esercito è il discriminio tra il buon re e il tiranno.

Gli ultimi due giorni di questa sessione hanno avuto un taglio più giuridico. Giovedì 19 Valerio Marotta (Università di Pavia) ha tenuto una relazione dal titolo *L'immagine del principe nel pensiero giuridico romano*, volta a delineare un quadro della posizione costituzionale del *princeps* nelle fonti giuridiche. Lo studioso è partito dalla precisazione che i titoli imperiali sono mutuati dalla tradizione repubblicana e i poteri imperiali trovano la loro genesi e la loro spiegazione nelle consuetudini repubblicane. Ha preso in esame i singoli termini, *Caesar*, *imperator*, *princeps*, *Augustus*, *kyrios*, e le loro ricorrenze nelle fonti giuridiche, evidenziando che in esse non si ritrovano precise riflessioni sulla natura del potere imperiale e sui singoli elementi che lo costituiscono, fatta eccezione per D. 1.16.8; 1.18.4; 40.1.14.1.

Si è soffermato, poi, sul tema della necessità storica della nuova istituzione e sul problema della sua perpetuità, cogliendo in Pomponio quella particolare concezione della storia dominata dalla *necessitas* degli eventi e sottolineandone l'analogia con la concezione del Principato come forma di governo imposta dalla necessità presente nelle opere di Tacito e Svetonio. È passato successivamente alla riflessione sul tema della legittimazione del potere imperiale e del suo rapporto con le magistrature repubblicane, rilevando come in Ulpiano ci sia una piena equiparazione del potere del *princeps* al potere comiziale del popolo e come la costituzione imperiale non si basi su un potere assoluto ma sulla sovranità popolare, così come sostenuto dal Mommsen. Si è soffermato, poi, sull'analisi del titolo di *pater patriae* e sugli effetti giuridici che da esso conseguivano, rimarcando che questo titolo aveva finito per attribuire al *princeps* la *potestas* che era prima del *pater familias*. Ha terminato il suo intervento con una disamina della casistica della *solutio legibus* ed una riflessione sui "limiti" del potere normativo del *princeps*, dimostrando, attraverso l'analisi dei passi, che l'imperatore era onnipotente riguardo alle leggi, ma esistevano dei limiti alla discrezionalità del *princeps*, tra cui sicuramente l'*utilitas*.

Nel pomeriggio Luigi Pellecchi (Università di Pavia) ha proseguito in quest'ambito con un intervento dal titolo *Il potere legislativo: le concezioni antiche sul suo fondamento*. Lo studioso è partito richiamando il dibattito storiografico odierno e la tesi secondo cui il potere normativo si basa sulla clausola discrezionale della *Lex de imperio*, poi la questione della forma indiretta ed eufemistica negli editti e la tesi secondo la quale il potere normativo si basa sull'*auctoritas* e gli effetti del

provvedimento, arguendo che gli effetti del provvedimento sono assimilabili solo sul piano del *ius honorarium*, ma non su quello del *ius civile*.

Si è soffermato, poi, sull'analisi dell'editto del 28 a.C. (Dio, 53.2.5) con cui si abrogavano le misure triumvirali fiscali, sul problema del suo fondamento, sulla sua tipologia e sulla sua impostazione, diretta o indiretta, concludendo che si trattava probabilmente di un editto fiscale abrogativo e che, indipendentemente dal punto di vista formale del normare in modo diretto o indiretto, esso aboliva le imposte *de ipso iure*, con una ricaduta sul piano del diritto privato. Poi è passato al problema del fondamento della posizione costituzionale di Ottaviano nel periodo che andava dal 33 al 27, per esaminare sulla base di quale potere egli emanasse delle norme. Ha richiamato le ipotesi esistenti, cioè la possibilità che si trattasse di un editto consolare o triumvirale emanato con la copertura permanente della *Lex Titia* e quella di un editto travalicante i poteri consolari, ma comunque legittimato dal *consensus universorum*, di cui Augusto godeva all'alba del 27, per proporre l'ipotesi che si trattasse di un editto consolare, però adottato *censoria potestate*, suffragata da una attenta disamina delle fonti. Ha proposto alla fine una ricostruzione cronologica di massima, ponendo nel 29 la *Lex de potestate censoria* discrezionale da agganciare a quella *lex* ipotizzata dalla storiografia che, nel 29, avrebbe dato ad Ottaviano la facoltà di effettuare il censimento, l'editto abrogativo nel 28, perché in quegli anni si poteva ripartire con una fiscalità ordinata, che non gravasse più sui contribuenti come nel periodo triumvirale, e in vista del rinnovo degli appalti sulle province da porre nel 27, la *Lex de potestate censoria* quinquennale e discrezionale nel 19.

Ha concluso la sessione venerdì 20 gennaio Michael Peachin (New York University) con una lezione su *Il principe giudice*. Ha iniziato il suo intervento richiamando la tesi secondo la quale Augusto avrebbe ottenuto il potere di giudicare con i grandi poteri giurisdizionali a lui conferiti nel 30 a.C. e quella secondo la quale ci fu invece uno sviluppo graduale nella giurisdizione imperiale, in cui furono, poi, momenti salienti il Principato di Tiberio e la *Lex de imperio Vespasiani*.

Ha esaminato successivamente quali fossero le basi legali dei processi per *crimen maiestatis* prima dell'età augustea attraverso un'accurata disamina di un ampio numero di leggi, dalla *Lex Gabinia* del 139 a.C. alla *Lex Cornelia de maiestate* dell'81, alla *Lex Julia de maiestate* del 46 a.C., per passare agli sviluppi sotto Ottaviano-Augusto (dalla *Lex Pedia* del 43 a.C. al problema della *Lex Julia de maiestate* del 27 a.C.), vagliando un certo numero di casi concreti, come quello di Cornelio Gallo del 26 a.C., quello di Egnazio Rufo del 19 a.C., le cospirazioni organizzate contro Augusto nel 18 a.C., e cercando di cogliere di volta in volta se il *princeps* si comportasse come magistrato o come autocrate nell'espletare il suo compito di giudice. Nella seconda parte della sua relazione ha preso in esame il Secondo Editto di Cirene (7-6 a.C.), ricostruendone il contenuto: invio a Roma da parte del proconsole di tre *cives Romani* per essere lì giudicati, loro dichiarazione di essere a conoscenza di qualcosa riguardo all'incolinità dell'imperatore e alla cosa pubblica, rilascio di due dei tre *cives*, *cognitio* condotta dal terzo relativa alle accuse intentategli dai Cirenei di aver sottratto statue dai luoghi pubblici, tra cui

anche quella con l'iscrizione del *nomen* di Augusto. Dopo aver richiamato l'ipotesi interpretativa secondo la quale i tre erano imputati di *crimen maiestatis* per aver compiuto pratiche di divinazione sulla salute dell'imperatore, ha sottolineato il fatto centrale che l'ambasceria di Cirene si lamentava del comportamento del proconsole in merito a discriminazioni dei provinciali rispetto ai *cives Romani*, cui fu appunto concesso un trattamento di favore, che consisteva nel mandarli a Roma per il giudizio, accettando l'espeditivo di agitare pericoli per l'imperatore e volerli rivelare a lui solo. Si è soffermato, per ultimo, sull'accusa di aver sottratto statue, appartenenti ai Cirenei data la loro esposizione in un luogo pubblico, e sul particolare che una di quelle statue recasse un'iscrizione ad Augusto, cosa che avrebbe potuto aggravare la posizione dei *cives* appunto con un'accusa di *crimen maiestatis*.

Lunedì 23 ha aperto la nuova sessione dedicata a “Esercizio e limiti del potere” Andrea Giardina (Istituto Italiano di Scienze Umane), con un intervento intitolato *Con o contro il senato*. Lo studioso ha affrontato il tema partendo da quello che egli ritiene uno dei documenti più importanti della storia romana e della storia antica, la Tavola di Lione, attraverso il confronto con la testimonianza di Tacito (*Ann.*, XI 23-25, 1), perché in senato avviene un grande dibattito politico, suscitato e animato dal *princeps*, su quello che è il problema del futuro dell'impero.

Al di là della presentazione del problema della richiesta dei cittadini romani della Gallia Comata, appartenenti a *civitates foederatae*, di entrare in senato e accedere alle cariche, ha voluto dimostrare la coerenza e l'originalità del discorso tenuto da Claudio in senato mentre ricopriva la censura, sottolineando quella che era una rarissima rivendicazione da parte dell'imperatore del valore positivo delle *res novae* in campo politico, giuridico e sociale, in contrapposizione con l'opinione comune che le condannava, facendo riferimento al *mos maiorum*. L'imperatore, infatti, intende dimostrare che lo stile della storia romana è stato sempre caratterizzato da una spiccata attitudine per le novità attraverso una serie di esempi, esemplari per il modo in cui sono costruiti: attitudine all'apertura etnica evidente alle origini di Roma in connessione con l'osmosi sociale, rintracciabile nella disponibilità ad accogliere e a promuovere individui degradati socialmente; ascesa della plebe collegata al concetto di espansione dell'impero romano, nel segno dell'apertura alle innovazioni; dissolvimento del privilegio etnico in nome delle ragioni più ampie della storia, come nel caso della Gallia Comata, perché alle guerre segue la pace con la *fides* e l'*obsequium*. Richiamando la questione dell'ispirazione liviana del discorso, il relatore ha evidenziato la radicale differenza di impostazione rispetto al discorso liviano di Canuleio (IV 4.1-4): per Claudio le *res novae* hanno un carattere formativo della città e una durata senza fine, mentre per Livio le *res novae* sono circoscritte al momento di fondazione della città.

Ha chiuso il suo intervento affermando che la storia di Roma mostra una continua oscillazione tra collaborazione ed antagonismo nelle relazioni tra imperatore e senato e che, volendo fare una storia politica dentro la storia delle istituzioni, bisognerebbe superare la distinzione presente nel titolo della sua relazione e concludere: «Con il senato, contro il senato, ma non senza il senato».

Il giorno successivo Michel Christol (Centre Gustave Glotz, Paris) ha tenuto una lezione su *Il consilium principis*. Lo studioso ha iniziato il suo intervento con una riflessione storiografica; è partito, pertanto, dall'interpretazione del *consilium principis* nell'opera di Th. Mommsen, è passato al contributo di E. Cuq, sottolineando come esso presentasse un quadro più unitario rispetto a quello dello studioso tedesco, e al contributo di J. Crook nella *Cambridge Ancient History*, evidenziando l'inclusione degli *amici* nell'analisi, per finire con il recente lavoro di sintesi di W. Eck, caratterizzato da un'impostazione ancora più ampia perché tiene conto dell'esistenza di altri circoli che entravano in gioco quando l'imperatore doveva prendere decisioni e lo condizionavano, tutti collegati in una rete (mogli, figli ecc.).

Ha proseguito con un'accurata disamina di fonti letterarie ed epigrafiche di rilievo per lo studio del tema e per la comprensione della composizione del *consilium principis* in prospettiva diacronica, dalla *Satira IV* di Giovenale a varie iscrizioni, alla *Tabula Banasitana* a passi del *Digesto*, ricostruendo per ogni caso in esame qual era la composizione del *consilium*, con il rango di ciascun membro e la carica ricoperta al momento della citazione, constatando la progressiva inclusione dei cavalieri e l'estrema variabilità nella sua composizione, determinata anche da fattori contingenti, come la differente disponibilità di alcune persone, quando l'imperatore si trovava a Roma o lontano dalla capitale. La parte finale della relazione è stata incentrata sul ruolo essenziale che il *consilium principis* ha avuto nella produzione del diritto nel corso del II secolo, sulla funzione rilevante dei cavalieri stessi nell'elaborazione del diritto, attraverso l'esame dei casi di Volusius Maecianus e Cervidius Scaevola, e su quel fattore peculiare che è l'accumulazione del sapere giuridico nell'ambito del *consilium* con la sua trasmissione da una generazione di giuristi all'altra sempre al suo interno, dai maestri ai più giovani *consiliarii*.

Nel pomeriggio dello stesso martedì 24 gennaio Werner Eck (Universität zu Köln) ha tenuto la prima delle sue due lezioni, dal titolo *I magistrati, strumenti e limiti dell'azione del principe: cursus tradizionale e nomine imperiali*. Ha dedicato la prima parte del suo intervento ad un esame delle magistrature repubblicane nel loro nuovo quadro giuridico e ai cambiamenti cui furono sottoposte, sia con le nuove norme sull'età minima per le candidature sia con l'innalzamento del numero dei consoli e dei pretori.

Ha evidenziato conseguenze fondamentali delle due innovazioni: aspiranti senatori più giovani e meno esperti che nel passato, distanza tra pretura e consolato tanto grande da permettere che tra le due si sviluppasse una parte della carriera totalmente nuova; frammentazione del consolato, indicativa della sua perdita di importanza.

La seconda parte della relazione è stata incentrata sul *cursus honorum* repubblicano e sull'integrazione di nuove funzioni nate rapidamente e in gran numero in età augustea per Roma, l'Italia e le province, ricoperte in gran parte dall'ordine equestre (*curatores viarum, iuridici, legati Augusti* ecc.). Nella terza parte dell'intervento, attraverso l'esame di fonti epigrafiche contenenti indicazioni sul *cursus honorum* di vari personaggi, lo studioso ha dimostrato l'esistenza di regole di fatto nella carriera senatoria, non analoghe a quelle di età repubblicana, ben

riconoscibili in età flavia, i cui tratti fondamentali rinviavano all'età augustea e giulio-claudia, tra cui ad esempio che i *praefecti aerarii Saturni* erano in genere promossi al consolato, così come i legati della Pannonia Inferiore, o che c'erano minori prospettive di carriera per coloro che ricoprivano i proconsolati pretorii. La quarta parte della relazione è stata incentrata sull'ascesa dell'ordine equestre a partire dall'età augustea e sullo sviluppo di una sorta di *cursus honorum* equestre già nel I secolo, con due risultati strutturali: i cavalieri potevano vedere come si plasmava la loro carriera; gli imperatori crearono per ogni gradino di questa carriera la preparazione necessaria per passare al gradino successivo. L'ultima parte dell'intervento ha riguardato il rapporto tra il *princeps* e i funzionari di rango senatorio ed equestre, dimostrando che, se le magistrature repubblicane rimasero fondamentalmente inalterate, cambiarono i modi e i criteri di scelta, controllati dal *princeps*.

La seduta del 25 gennaio si è aperta con la seconda lezione di Werner Eck intitolata *Il comando militare e il ruolo dell'esercito nell'amministrazione*. Lo studioso ha cominciato la sua relazione richiamando la posizione di Augusto come comandante di tutto l'esercito, il problema della datazione di questo comando e quello connesso agli *auspicia*. Poi ha proseguito con un'analisi della gerarchia dei comandi militari attraverso la lettura delle fonti epigrafiche, soffermandosi sulle figure del *legatus Augusti pro praetore* e sul *praefectus cohortis*.

Sempre attraverso le attestazioni presenti nelle fonti epigrafiche è passato ad una disamina dei militari coinvolti in vario modo nell'amministrazione delle province come personale del governatore: *adiutores* dell'*officium custodiarum*, *frumentarii*, *beneficiarii*, *cornicularii*, *duplicarii*, *barcarii*, *ostiarii*. All'interno di questa sezione ha analizzato anche numerosi casi di trasferimenti del personale da una provincia all'altra con conseguente cambiamento della mansione, ad esempio da *frumentarius legionis* della provincia danubiana ad Efeso per la *cura carceris* (*CIL* III 433), da *commentariensis* a Lione a *quaestionarius* a Tarraco (*CIL* II 4156). Nella terza parte della sua relazione lo studioso si è soffermato sul personale militare incaricato delle operazioni di censimento attraverso l'esame di alcuni casi concreti, come quello di Quintus Aemilius Secundus, *praefectus cohortis*, incaricato del censimento ad Apamea in Siria da Quirinus *legatus Augusti* (*CIL* III 6687), quello di Priscus *praefectus equitum* che fece un censimento in Arabia (P. Yadin 16 Z. 36-38).

Nel pomeriggio dello stesso giorno c'è stata la relazione di Mario Citroni (Istituto Italiano di Scienze Umane) dal titolo *Il principe nella tradizione letteraria latina*. Lo studioso, attraverso un'analisi delle fonti letterarie di età augustea, tiberiana e neroniana, ha cercato di ricostruire quale fosse l'immagine del *princeps* data dagli autori contemporanei e quali aspetti del suo potere fossero privilegiati in questa rappresentazione.

A proposito di Augusto, attraverso la lettura puntuale di passi di Virgilio, Orazio, Ovidio, Vitruvio, ha sottolineato che il *princeps* è sempre presentato come un autocrate, in virtù del suo ruolo di capo militare (enfatizzato dal ricorrere dei termini *proelium*, *victoria*, *arma*, *ultio*) e di restauratore della pace, dei costumi, dei riti e delle tradizioni, coerente con l'immagine data nelle *Res Gestae*. Ha evi-

denziato come Augusto appaia sempre collocato in una posizione di separatezza e superiorità sacrale rispetto a tutti gli uomini, sia per la posizione divina, che gli derivava dalla sua discendenza da Venere e dal *divus Iulius*, sia per i meriti eccezionali avuti in vita, che lo rendevano agente della vittoria e della provvidenza, quindi della storia stessa. Costante è l'insistenza nelle fonti contemporanee sulla divinizzazione del *princeps* che, insieme agli altri aspetti sottolineati, consentirebbe di parlare di una monarchia militare di diritto divino. Per Tiberio, invece, il relatore ha rilevato che prevale negli autori contemporanei l'idea di divinità laica del *princeps*, come nella *praefatio* dell'opera di Valerio Massimo. Per la produzione letteraria di età neroniana (*Eloghe* di Calpurnio Siculo, *Carmina Einsidensia*, *Pharsalia* di Lucano) ha messo in rilievo un accentuato ritorno alla rappresentazione augustea del *princeps* come *deus praesens*, portatore dell'età dell'oro, punto di arrivo della storia.

Giovedì 26 gennaio è intervenuto Elio Lo Cascio (Sapienza Università di Roma) con una relazione dal titolo *Il controllo delle risorse*. Lo studioso è partito dalla ben nota tesi di F. Millar secondo cui il ruolo giocato dal *princeps* nell'impero romano sarebbe stato puramente reattivo a sollecitazioni provenienti dal basso e pertanto privo di autonome iniziative, per arrivare a dimostrare che l'impero innegabilmente è riuscito ad usare le risorse per le finalità che si prefiggeva, con una politica consapevole e mirata, e ad esercitare un controllo di tipo centrale, nel cui esercizio l'imperatore non si comportava né come un magistrato né come un autocrate.

Attraverso l'analisi di fonti di varia tipologia e di vario argomento ha messo in luce molteplici aspetti del sistema di gestione delle entrate e delle uscite in età imperiale, ma in primo luogo il controllo esercitato dal *princeps* in quest'ambito già dall'età augustea, che ha portato ad una gestione centralizzata del budget dell'impero, precedente alla creazione della segreteria *a rationibus*. Ha preso in esame anche quello che si può definire il processo di razionalizzazione dei criteri impostivi attraverso l'introduzione del sistema del *census* e del catasto, concludendo che per esso il testo di Ulpiano (D. 50.15.4 pr.) può essere considerato un *terminus ante quem* per datarlo prima delle riforme diocleziane. È poi passato all'analisi delle forme di controllo della gestione della proprietà imperiale, sia diretta attraverso la *familia Caesaris* sia indiretta attraverso un coinvolgimento in varie forme di privati, e delle finalità cui assolveva l'utilizzazione delle proprietà imperiali, con l'esame dei *saltus* in Africa e della gestione di cave e miniere presenti in varie aree dell'impero. Ha messo in luce che si trattava di una politica espressamente consapevole, mirata al conseguimento dell'efficientizzazione della produzione e della massimizzazione dei profitti. Ha concluso il suo intervento affermando che, fin dall'avvio del suo regime, il *princeps* era in grado di assicurarsi le risorse necessarie non solo per tenere in vita l'impero ma anche per garantirsi la *provincial loyalty* e che la sua azione esercitò un forte stimolo alla crescita economica attraverso vari meccanismi che sembrano peculiari dell'esperienza romana.

Nel pomeriggio Jonathan Edmondson (York University, Canada), ha tenuto una lezione su *Potere centrale e comunità locali*, ricordando che l'odierna interpretazione del rapporto tra potere centrale e comunità locali è stata influenzata dai

lavori di F. Millar e dalla sua tesi secondo cui l'imperatore semplicemente reagiva alle richieste fatte dai provinciali. Cercando di rispondere all'interrogativo se l'imperatore agisse in tale ambito come magistrato o come autocrate, ha sostenuto che non bisogna ravvisare un'opposizione rigida tra queste due posizioni, ma che è più utile vedere l'imperatore contemporaneamente come autocrate e magistrato e valutare i singoli momenti legati agli specifici contesti di interazione.

Attraverso un'accurata disamina di fonti letterarie, giuridiche, epigrafiche, papiracee ed archeologiche ha dimostrato che l'imperatore poteva essere e fu molto più attivo nei confronti delle comunità locali di quanto abbia sostenuto F. Millar. Ha poi operato una riflessione su come venissero enfatizzate le basi formali dell'intervento dell'imperatore nei confronti delle comunità locali con un riferimento ai poteri attribuitigli e su quale ne fosse la percezione da parte dei provinciali, nonché su come l'imperatore adottasse in alcuni casi comportamenti più autocratici, su cui ci sono minori evidenze per la particolare natura delle fonti epigrafiche pervenute. Nell'ultima parte della relazione, incentrata sul dialogo tra potere centrale e comunità locali, ha cercato di ricostruire i vari modi in cui l'imperatore e i membri della sua famiglia divennero parte della vita civica attraverso visite imperiali, attività evergetiche, eruzione di statue e monumenti, monetazione, iscrizioni, atti rituali. Ha esaminato sia le forme di comunicazione diretta, come le visite imperiali, già enfatizzate da F. Millar, sia quelle di comunicazione indiretta, come la lettura di lettere dell'imperatore da parte del governatore provinciale, strumento privilegiato di questa comunicazione, e l'esposizione di iscrizioni che riportavano discorsi dell'imperatore; ha sottolineato anche la rilevanza dei rituali civili e religiosi che integravano progressivamente l'imperatore e la sua famiglia nel linguaggio e nella vita quotidiana delle comunità, diventando espressioni di *consensus e concordia*.

Ha concluso la sessione e i lavori del Collegio Jérôme France (Université Michel-de-Montaigne Bordeaux 3) con un intervento intitolato *Il controllo dello spazio*. Lo studioso si è interrogato su quale fosse il livello di sviluppo e di controllo dello spazio raggiunto nell'impero romano, nel quadro delle tecniche antiche. Ha cercato di rispondere a tale quesito valutando tre aspetti: il controllo delle strade e le comunicazioni dello Stato, il controllo della mobilità delle persone, la rete delle stazioni e il controllo dello spazio fiscale. Per il primo tema ha analizzato la strada di Myos Hormos e la *via Hadriana*, prendendo in considerazione la costruzione di strutture di fortificazione e la catena di comando attraverso la disamina di iscrizioni e papiri, poi le funzioni della rete delle stazioni, analizzando il sistema di funzionamento delle scorte da un presidio all'altro, così come può essere ricostruito grazie alla lettura di *ostraka* e fonti letterarie.

Emerge per quest'ultimo punto un sistema ben ordinato di scorte di tappa in tappa costituite da militari, di pattuglie di investigazione che sorvegliavano le strade e raccoglievano le informazioni, di corrieri ufficiali organizzati in modi diversi nelle differenti province, perché laddove non esistevano strutture civiche il sistema era assicurato dall'esercito. Per il secondo ambito tematico ha analizzato il controllo degli spostamenti degli ufficiali e la circolazione all'interno dell'impero, constatando l'effettiva libertà di movimento esistente, così come enfatizzato

nell'orazione *A Roma* di Elio Aristide, ma unita ad un controllo sistematico degli spostamenti, comprovato dalle fonti concernenti i permessi necessari, la loro durata, la loro registrazione, nonché le falsificazioni esistenti. Per il terzo nucleo lo studioso ha evidenziato che, nella rete delle stazioni, si erano formate due modalità di controllo dello spazio: un livello locale sorvegliato dall'esercito e stazioni fiscali con personale appartenente alla *familia Caesaris*.

Ha concluso il suo intervento mostrando come la questione del controllo dello spazio porti ad una riflessione sulla natura costituzionale del potere imperiale: l'*imperium* dà all'imperatore il controllo dello spazio, ottenuto grazie ai militari, alle amministrazioni cittadine, alla *familia Caesaris*; si evidenzia un modello di potere originale, che non è soltanto quello di un magistrato e neanche quello di un autocrate, ma è appunto quello peculiare dell'imperatore romano.